

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

1) dr. Roberto Di Bella, presidente;

2) dr. Francesca Di Landro, giudice;

3) dr. Saverio Sergi, giudice onorario;

4) dr. Santa Calabrò, giudice onorario;

letti gli atti relativi alla dichiarazione di disponibilità all'adozione di uno o più minori stranieri e alla conseguente richiesta di essere dichiarati idonei all'adozione stessa, presentata in data 21/11/2011 dai coniugi <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>>;

sentiti i coniugi, gli esperti interpellati e valutato il parere negativo espresso dal p. m.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con istanza del 21/11/2011 i coniugi <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> dichiaravano la loro disponibilità all'adozione di uno o più minori stranieri e, in via consequenziale, chiedevano di essere dichiarati idonei all'adozione stessa.

Avviata l'istruttoria di rito, si delegavano al Servizio Adozioni del comune di Melito Porto Salvo e alla Questura di Reggio Calabria gli opportuni accertamenti in ordine all'idoneità e all'attitudine pedagogica degli istanti.

Ciò premesso, può senz'altro anticiparsi che le risultanze delle indagini espletate non rassicurano circa l'idoneità dei richiedenti.

Dalla relazione psicologica in atti risulta, infatti, che il sig. <<OMISSIS>> <<OMISSIS>>:1) "molto probabilmente presenta una tendenza all'iperattività

con possibili variazioni disforiche dell'umore";2)"..manifesta qualche difficoltà ad inserirsi nel gruppo e può assumere un atteggiamento piuttosto passivo rispetto alle iniziative tendenti a coinvolgerlo"; 3) "presenta una certa psicorigidità ...e, in condizioni di particolare stress, può manifestare alcune tendenze alla labilità emotiva".

Analogamente, dall'osservazione clinica della moglie <<OMISSIS>> è emerso che:1)" la signora non predilige le situazioni di interazione sociale: manifesta qualche difficoltà ad inserirsi nel gruppo e può assumere un atteggiamento piuttosto passivo rispetto alle iniziative tendenti a coinvolgerla"; 2) "pur denotando un equilibrio, in situazioni di particolare stress possono, però, manifestarsi alcune tendenze alla labilità emotiva"; 3) "presenta qualche problema di accettazione della sessualità e dell'impegno emotivo che essa comporta";

Orbene, il collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dallo psicologo, in quanto analiticamente articolate, coerenti e prive di sbavature logiche.

Ed invero, le segnalate fragilità emotive, la scarsa capacità di interazione sociale dei coniugi e la "psicorigidità" evidenziata nel sig. <<OMISSIS>>, "con possibili variazioni disforiche dell'umore", non consentono di ritenere gli istanti adatti a rispondere in modo congruo alle esigenze di uno o più minori stranieri.

Dalle conclusioni rassegnate è lecito desumere che la scelta di adozione dei coniugi <<OMISSIS>> <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>>, pur formalmente ineccepibile, non sembra essere stata completamente introiettata nelle sue componenti più profonde, soprattutto con riferimento alle necessità psicologiche–affettive di un minore straniero, al suo difficile vissuto (caratterizzato spesso da condizioni di deprivazione e enorme sofferenza) e alle difficoltà di inserimento dello stesso in un contesto a lui ignoto.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che la necessità di integrazione del minore straniero imporrebbe ai coniugi l'onere di rapportarsi con le varie agenzie delegate (servizi sociali, scuola, etc.) e di costituire una indispensabile rete di relazioni sociali e umane, attività che appaiono incompatibili con la limitata capacità di interazione e la chiusura segnalate.

Peraltro, gli elementi risultanti dall'osservazione psicologica non sono stati smentiti nel corso dell'audizione – svolta da giudici onorari particolarmente qualificati in materia - dei coniugi, in esito alla quale non sono emersi dati sufficienti per confutare il giudizio espresso in ordine alla limitata capacità e alla insufficiente flessibilità della coppia, che si è limitata ad esprimere assunti generici e convenzionali.

Le perplessità segnalate risultano, infine, accentuate dalle informazioni negative fornite¹ dal Commissariato P.S. di Condofuri (RC), dalle quali risulta che i coniugi "non godono di una reputazione specchiata" in quanto il sig. <<OMISSIS>>, pur non risultando affiliato a cosche mafiose, è cresciuto in ambienti che sono vicini alle consorterie 'ndranghetistiche, come dimostrano i suoi diretti legami di parentela con soggetti (un fratello, un nipote e alcuni cugini) ritenuti intranei o contigui ai sodalizi malavitosi degli "Iamonte" di Melito Porto Salvo e dei Pangallo-Maesano-Favasuli di Roghudi, noti per le cruenti "faide" familiari nel territorio.

L'istanza, pertanto, deve essere rigettata.

Visto l'art. 30 della legge 4 maggio 1983 n. 184

P. Q. M.

dichiara i coniugi <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> non idonei all'adozione internazionale di minori stranieri.

Manda alla cancelleria per la notificazione del presente provvedimento ai coniugi richiedenti e per la comunicazione al pubblico ministero in sede.

_

¹ V. nota del 29.12.2011, in esito alla quale si conclude segnalando che," a parere dell'Ufficio scrivente, l'adozione non risulta conveniente per il minore in relazione al contesto socio ambientale, impregnato da una cultura di stampo mafioso in cui lo stesso si troverebbe a crescere e ad essere inserito"

Reggio Calabria, 9/10/2012.

Il presidente (dr. Roberto Di Bella)